



**SINDACATO PROFESSIONALE  
HUMAN CARING SANITA'  
SHC OSS  
Cf 97825410018  
[shc.nazionale@pec.it](mailto:shc.nazionale@pec.it)  
[shc.nazionale@libero.it](mailto:shc.nazionale@libero.it)**

---

29 aprile 2026

Spett.le Villa Clarice – Gruppo KOS,

**Oggetto: richiesta di regolarizzazione – Formazione obbligatoria (FAD) non retribuita**

La scrivente Organizzazione Sindacale, su segnalazione dei lavoratori in servizio presso la Vostra struttura, espone che la formazione a distanza (FAD), disposta quale attività obbligatoria, viene richiesta ai dipendenti al di fuori dell'orario ordinario di lavoro senza alcun riconoscimento economico e, in taluni casi, con utilizzo di strumenti personali.

Tale prassi risulta in contrasto con la normativa vigente e con la disciplina contrattuale applicabile, in quanto ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008, art. 37, la formazione obbligatoria deve essere erogata durante l'orario di lavoro e senza oneri economici a carico del lavoratore; inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo 66/2003, deve considerarsi orario di lavoro ogni periodo in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio delle sue funzioni; analogamente, l'art. 2094 del Codice Civile qualifica la prestazione lavorativa come attività svolta alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro, includendo pertanto anche le attività formative obbligatorie. Tali principi trovano conferma nei consolidati orientamenti della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che qualificano la formazione imposta dal datore di lavoro come tempo di lavoro effettivo, con conseguente obbligo di retribuzione.

Si evidenzia altresì che i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati nel settore socio-sanitario e delle cooperative, tra cui il CCNL Cooperative Sociali e i CCNL della sanità privata, prevedono espressamente che la formazione obbligatoria sia considerata servizio a tutti gli effetti, con diritto alla retribuzione e, se svolta oltre l'orario contrattuale, al riconoscimento quale lavoro straordinario o a riposo compensativo. Alla luce di quanto sopra, la scrivente Organizzazione Sindacale richiede l'immediata regolarizzazione della situazione mediante il riconoscimento di tutte le ore di formazione FAD svolte su disposizione aziendale come orario di lavoro effettivo, con relativa retribuzione e adeguamento in busta paga, nonché la cessazione di ogni prassi difforme dalla normativa e dalla contrattazione collettiva, prevedendo per il futuro lo svolgimento della formazione durante l'orario di servizio oppure il suo integrale riconoscimento economico.

La presente vale quale formale diffida a non proseguire nell'imposizione di attività formative obbligatorie non retribuite, con riserva, in difetto di riscontro entro 10 giorni dal ricevimento, di adire le competenti sedi ispettive e giudiziarie, ivi compresa l'attivazione di vertenze collettive, a tutela dei lavoratori coinvolti.

Distinti saluti.

La Segreteria Nazionale SHC  
Angelo Minghetti